

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 3/2023

Data: 2 maggio 2023

Il diritto all'istruzione in carcere tra (in)effettività e prassi problematiche: uno sguardo all'istruzione universitaria nelle carceri per adulti e secondaria negli istituti penali per minorenni*

di Anna Maratea – Titolare di borsa di ricerca presso il Laboratorio dei Diritti Fondamentali – Collegio Carlo Alberto di Torino.

TITLE: The right to education in prison between (in)effectiveness and problematic practices: a look both at university education in adult prisons and secondary school in juvenile detention facilities

ABSTRACT: Il presente contributo mira ad offrire una lettura critica sul tema del diritto all'istruzione in carcere mettendo in luce le lacune normative e le prassi problematiche che, di fatto, comprimono l'effettività dello stesso, non soltanto nella sua astratta configurazione, ma anche nella sua manifestazione dinamica. In particolare, dopo aver analizzato la normativa nazionale sul diritto all'istruzione, l'analisi si soffermerà sulle criticità che riguardano, da un lato, l'istruzione secondaria negli Istituti Penali per Minorenni; dall'altro, l'istruzione universitaria nelle carceri per adulti. In chiusura, l'indagine si sposterà sull'analisi del caso di Mario Crisci - attualmente introdotto alla Corte europea dei diritti dell'uomo - con l'obiettivo di porre in risalto i profili che rischiano di determinare un'inversione di tendenza nel modo di intendere l'istruzione all'interno del percorso di risocializzazione del condannato.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

The present contribution aims to offer a critical reading on the theme of the right to education in prison by highlighting the regulatory gaps and problematic practices that actually compress its effectiveness both in its abstract configuration, both in its dynamic manifestation. More specifically, after analysing the domestic legislation on the right to education, the analysis will focus on the critical issues concerning, on the one hand, secondary education in Juvenile Penal Institutions; on the other, university education in adult prisons. In closing, the investigation will move on to the analysis of Mario Crisci's case - currently lodged before the European Court of Human Rights – in order to highlight the profiles that are likely to lead to a radical trend reversal in the way of thinking education within the issues attending resocialisation programmes of inmates.

KEYWORDS: Istruzione; Carcere; Università; Minorenni; Caso Crisci; Education; Prison; University; Juvenile; Mario Crisci's case

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il diritto all'istruzione in carcere alla luce della normativa nazionale – 3. Il diritto all'istruzione secondaria negli Istituti Penali per Minorenni – 4. Il diritto all'istruzione universitaria nelle carceri per adulti e l'esperienza dei Poli penitenziari universitari – 5. Il caso Crisci – 5.1. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza – 5.2. Il Ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Al giorno d'oggi, la scelta di scrivere di istruzione in carcere potrebbe apparire scontata e ridondante partendo dal presupposto che sia pacificamente ritenuto un diritto conquistato e consolidato, oltreché un elemento centrale del trattamento rieducativo. Sebbene così dovrebbe essere, così non è sotto vari profili.

Il presente contributo – lungi dall'averne una qualunque pretesa di esaustività vista l'ampiezza dell'argomento che, da solo, meriterebbe lo spazio di un trattato – nasce dall'idea di fare emergere le criticità più evidenti sul diritto all'istruzione in ambito penitenziario, anche solo per stimolare una riflessione sull'argomento. Pertanto, verranno messe in evidenza le lacune normative e le prassi problematiche che determinano un'effettiva compressione del diritto all'istruzione in carcere soprattutto con specifico riferimento all'istruzione universitaria per gli adulti e secondaria per i

minorenni e gli infraventicinquenni ristretti negli istituti penitenziari minorili; inoltre, quest'ultimo aspetto è altresì caratterizzato dalla mancanza di recente dottrina sull'argomento.

Infine verrà riportato un caso giurisprudenziale che mostra una pericolosa inversione di tendenza sulla centralità di tale diritto nel percorso risocializzante e sul modo di intendere la finalità rieducativa della pena.

2. Il diritto all'istruzione in carcere alla luce della normativa nazionale

Il diritto all'istruzione assume rilievo in ambito penitenziario sotto un duplice profilo: da un lato, quale diritto costituzionalmente riconosciuto alla generalità dei consociati; dall'altro quale elemento del trattamento penitenziario finalizzato al reinserimento sociale della persona *in vinculis*.

In Costituzione, il diritto all'istruzione viene configurato quale diritto sociale e in quanto tale, consiste in una aspettativa positiva di prestazione finalizzata alla riduzione delle disuguaglianze materiali e la cui effettività richiede di essere assicurata da adeguate garanzie: «(...) la stipulazione dei diritti fondamentali, e in particolare dei diritti sociali (...) non comporta da sola l'introduzione delle relative garanzie, ma solo l'obbligo di introdurle, in capo al legislatore, mediante adeguate leggi di attuazione. Per questo l'inadempimento dell'obbligo di attuazione di tali diritti rappresenta la loro violazione più grave: in assenza di garanzie, infatti, tali diritti sono immancabilmente e strutturalmente ineffettivi»¹. Come verrà meglio specificato in seguito, in questo senso una prima criticità risiederebbe nella previsione di garanzie con un contenuto generico e non puntuale che si tradurrebbe nella possibilità di adempiere agli obblighi che impongono in modo differente, lasciando, di fatto, ampia discrezionalità al soggetto chiamato ad eseguirli: nel caso di specie, l'amministrazione penitenziaria². Con la diretta conseguenza di non rendere effettivo il diritto in questione e di non assicurare una piena tutela giurisdizionale³.

¹ L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Editori Laterza, Bari, 2018, p. 26.

² Cfr. C. TOMBA, *Il sistema scolastico penitenziario: studenti adulti, minori e stranieri*, in M. RUOTOLO, S. TALINI, *Dopo la Riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 70-94.

³ Cfr. L. FERRAJOLI, op. cit. e F. PRINA, *I poli universitari penitenziari in Italia. L'impegno delle università per il diritto allo studio dei detenuti*, in V. FRISO, L. DECEMBROTTO (a cura di), *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Edizioni Guerini, Milano, 2018.

Il riconoscimento del diritto all'istruzione in carcere si inserisce nel più ampio compito affidato alla Repubblica di promozione dello «sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica» (articolo 9 Cost.). In questa direzione, il primo comma dell'articolo 33 garantisce pluralismo culturale e laicità dell'istruzione attraverso il riconoscimento della libertà di insegnamento per i docenti e di accesso per gli studenti, specificando, al secondo comma, che grava sulla Repubblica il compito di dettare le norme generali sull'istruzione e di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Di fondamentale importanza per il tema in oggetto è la previsione contenuta al primo comma dell'articolo 34 il quale, nell'affermare che «la scuola è aperta a tutti», completa e rinforza il principio di uguaglianza formale fissato dall'articolo 3, comma 1, della Costituzione, quindi, «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», estendendo la titolarità di tale diritto anche allo studente che si trovi in una condizione di privazione della libertà personale. Il diritto *de quo* arricchisce e rafforza il principio di uguaglianza non soltanto nella sua dimensione formale, ma anche nella sua dimensione sostanziale diretta alla rimozione delle disuguaglianze al fine di garantire «il pieno sviluppo della persona umana nel rispetto della pari dignità sociale» (articolo 3, comma 2, Cost.). Ed è proprio nella comunità scolastica che viene individuata una delle formazioni sociali ove si sviluppa la personalità dell'individuo e in cui si valorizza la dignità della persona umana (articolo 2 Cost.); infatti, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che «chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale»⁴. Proseguendo nell'inquadramento costituzionale della tematica in oggetto, viene in rilievo l'articolo 27, comma 3, della Costituzione il quale prevede che «le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato» ed è ormai da tempo che la Corte costituzionale ha chiarito che esso «lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue», precisando che l'utilizzo del verbo «tendere» consiste solo e soltanto nella «presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del

⁴ Corte cost. sent. n. 349/1993.

destinatario al processo di rieducazione»⁵. Va da sé che l'istruzione si traduce in un momento fondamentale e primario del processo rieducativo che consente di dare concreta attuazione al dettato costituzionale⁶.

In coerenza con le previsioni costituzionali, l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354) – d'ora in poi “o.p.” –, così come modificato dalla riforma occorsa nel 2018⁷, prevede che «il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione»; specifica, al secondo comma, che «il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati». Dell'individualizzazione del trattamento si occupa il novellato articolo 13 il quale specifica che il trattamento penitenziario «deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto» incoraggiandone le attitudini e valorizzandone non solo l'autodeterminazione, ma anche le competenze nell'ottica di supportare un futuro reinserimento sociale e puntando, in questo modo, a «qualificare l'offerta trattamentale come un'offerta declinata in relazione a disposizioni o scelta di vita attive effettuate in precedenza dal detenuto»⁸.

Nell'articolato legislativo sul tema, l'istruzione non viene mai qualificata come diritto; tale mancanza emerge in modo più lampante dalla lettura dell'articolo 15 o.p. nel quale viene inserita tra gli elementi del trattamento penitenziario. Senza dubbio il mantenimento di tale strumento come primo elemento dell'elenco degli elementi costitutivi del trattamento lo conferma quale mezzo irrinunciabile attraverso cui assicurare e assolvere alla funzione attribuita alla pena dalla

⁵ Corte Cost. sent. n. 313/1990.

⁶ In questo senso, cfr. circolare dell'allora Ministero della pubblica istruzione n. 253/1993.

⁷ Per una disamina su come la Riforma del 2018 abbia inciso in tema di istruzione si veda C. TOMBA, op.cit., pp. 70-94.

⁸ S. MARIETTI, *Il trattamento e la vita interna alle carceri*, in P. GONNELLA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 25.

Costituzione⁹. Ma sarebbe auspicabile e preferibile – anche nell’ottica di un rafforzamento della tutela e di valorizzazione delle norme che la disciplinano – non considerare l’istruzione *sic et simpliciter* quale elemento trattamentale, ma come «elemento strutturante la persona ed espressione di un diretto diritto»¹⁰, così come suggerito dal Tavolo 9 degli Stati Generali sull’esecuzione penale; l’istruzione, al pari della formazione professionale, si configura quale diritto permanente e irrinunciabile della persona, nell’ottica di un processo di conoscenze e di consapevolezza che accompagna il soggetto per tutta la sua esistenza¹¹. Tra l’altro, proporre l’istruzione come obiettivo di rieducazione «lo rende uno degli elementi in base al quale la magistratura di sorveglianza dovrà decidere sulla quantità di libertà da concedere alla persona»¹². Dal punto di vista pedagogico «nessuna esperienza educativa si risolve nel soddisfare i bisogni e nell’imporre modelli e regole di comportamento; piuttosto essa deve preoccuparsi di affinare la capacità soggettiva di conferire senso e valore al mondo, di sollecitare la consapevolezza del proprio specifico e ineliminabile contributo nella costruzione della realtà e di sviluppare la capacità di negoziare con l’altro le interpretazioni e i significati attribuiti al mondo»¹³; in altri termini, il rischio sarebbe quello di appiattare la libera e consapevole autodeterminazione del singolo, anziché valorizzarla, portando il detenuto ad adattarsi, in modo passivo, alle istanze istituzionali¹⁴. Inoltre, la finalità principale dell’istruzione e della cultura *latu sensu* intesa è, prima di tutto, di stimolare la crescita della persona e solo incidentalmente dovrebbero essere considerate le ripercussioni – con valenza positiva – che queste potrebbero avere sul piano trattamentale. L’istruzione possiede il grande merito, per un verso, di riempire di significato il tempo vuoto del carcere per trasformarlo in «luogo dove il tempo assume dei significati attraverso le cose che si fanno»¹⁵; per un altro verso, permette

⁹ Cfr. R. DI GENNARO, R. BREDI, G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 116.

¹⁰ Relazione del Tavolo 9 degli Stati Generali dell’esecuzione penale, *Istruzione, cultura, sport*, p. 9, consultabile sul sito: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo9_relazione.pdf.

¹¹ Stati Generali dell’esecuzione penale, *Documento finale*, p. 29, consultabile al sito https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf.

¹² S. MARIETTI, op. cit., p. 25.

¹³ L. DECEMBROTTO, *Educazione, carcere e diritti*, in V. FRISO, L. DECEMBROTTO (a cura di), *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Edizioni Guerini, Milano, 2018, p. 76.

¹⁴ Ndr. Occorre precisare che la l. 26 luglio 1975, n. 354, si è discostata dall’obbligatorietà dell’istruzione imposta nel regolamento carcerario del 1931, contemplandone, al contrario, la facoltatività lasciando i detenuti liberi di scegliere se usufruirne o meno.

¹⁵ A. CESARO, *La rieducazione tra utopia e possibilità*, in V. FRISO, L. DECEMBROTTO (a cura di), *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Edizioni Guerini, Milano, 2018, p. 32.

al soggetto di «aprirsi alla (...) alla contaminazione tra il dentro e il fuori (...)» avvicinando «il carcere e il territorio» al fine di portare «a riconoscere nel detenuto una persona con una propria dignità, aiutandolo a reinserirsi nel contesto sociale oggi più che mai avverso nei confronti dei soggetti devianti»¹⁶.

L'istruzione dovrebbe rappresentare un'opportunità formativa capace di offrire al detenuto gli strumenti per ripensare la propria realtà e la "speranza" che «potrà e saprà riprogettarsi in modo nuovo e rendere significativa la propria presenza nel mondo»¹⁷.

Tornando all'analisi normativa nazionale, è l'articolo 19 o.p., ad essere dedicato in modo specifico all'istruzione. Il primo comma nel disciplinare la scuola dell'obbligo (e i corsi di addestramento professionale), include nella categoria "istruzione" tanto la formazione culturale quanto quella professionale, distinguendole¹⁸; prevede altresì che i corsi debbano essere organizzati «secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti». Il secondo comma, anche in accordo alla disciplina sovranazionale¹⁹, attiene alla formazione culturale e professionale dei giovani adulti (detenuti di età compresa tra i 18 e i 25 anni) alle quali deve essere dedicata «particolare cura». Il terzo e il quarto comma dell'articolo in esame sono dedicati alla tutela dei soggetti deboli: in primo luogo, alle donne²⁰ che costituiscono una minima parte della popolazione detenuta nelle carceri italiane (circa il 4%)²¹; conseguentemente le modeste risorse destinate al loro trattamento vengono nella prassi negate proprio in ragione della loro scarsità numerica. In secondo luogo, ai detenuti stranieri ai quali dev'essere dedicata speciale attenzione in termini di integrazione «anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali». Il quinto comma prevede la possibilità di poter istituire («possono essere istituite») scuole di istruzione secondaria di secondo grado. In realtà, tale previsione pare porsi in

¹⁶ A. CESARO, op. cit., p. 33.

¹⁷ R. CALDIN, *Università e carcere: una sfida pedagogica*, in V. FRISO, L. DECEMBROTTO (a cura di), *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Edizioni Guerini, Milano, 2018, p. 15.

¹⁸ Cfr. R. SOTTANIS, sub art. 19, in F. DELLA CASA E G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Sesta edizione, CEDAM, 2019, p. 307.

¹⁹ L'articolo 28 delle Regole penitenziarie europee, al terzo comma recita «Una particolare attenzione deve essere volta all'istruzione dei giovani detenuti e a coloro che hanno bisogni speciali»; inoltre, alla regola 104 delle *Mandela Rules* (Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo per il trattamento dei prigionieri) si legge che «una particolare attenzione deve essere volta all'istruzione dei giovani detenuti e a coloro che hanno bisogni speciali».

²⁰ «Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale».

²¹ Cfr. S. MARIETTI, *I numeri della detenzione femminile: poche e poco criminali* in *Dalla parte di Antigone. Primo Rapporto sulle donne detenute in Italia*: <https://www.rapportoantigone.it/>.

contrasto con l'istituzione del biennio obbligatorio istituito con la legge del 20 gennaio 1999, n.9 che ha portato il percorso scolastico obbligatorio fino a 10 anni nella misura in cui non contempla la previsione delle stesse come necessaria, ma meramente facoltativa²².

Nel quadro normativo delineato in tema d'istruzione, una questione problematica – come anticipato – è rappresentata dall'utilizzo di termini quali “curare”, “dedicare attenzione”, “agevolare”: sono termini generici che si traspongono in una indeterminatezza degli obblighi esistenti in capo all'amministrazione penitenziaria al fine di rendere effettiva la tutela del diritto in questione. Anche con riferimento alla tutela di genere – dove parrebbe essere abbandonata la «tecnica della programmaticità»²³ – non essendo indicate le iniziative specifiche che continuano a consistere soltanto in mezzi per raggiungere un fine, il rischio di ineffettività della tutela permane.

Una qualche forma di impegno nel voler dare concreta attuazione al diritto all'istruzione può ravvisarsi negli incentivi e agevolazioni rivolte agli studenti detenuti, quali, fra gli altri²⁴, l'esonero dal lavoro (artt. 43, comma 6 e 44, comma 3 del D.P.R. 230/2000) o la misura alternativa della semilibertà che «consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale» (art. 48, comma 1, o.p.). Sempre nell'ottica di facilitare l'istruzione si inserisce l'ultimo comma dell'art. 19 o.p. a norma del quale «è favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture»²⁵.

È necessario specificare che le modalità di attuazione della formazione scolastica vengono trattate in modo più diffuso e concreto della normativa regolamentare che qui è stata (e sarà) solo in parte accennata²⁶ visti i confini limitati della trattazione. Pertanto, di seguito, si tenterà di verificare se la genericità della normativa sul tema si tramuti in una ineffettività del diritto nella prassi applicativa penitenziaria, determinando una concreta compressione del diritto (i) allo studio universitario nelle carceri per adulti (ii) e all'istruzione secondaria negli istituti penali per minorenni.

²² Sul punto si veda più diffusamente C. TOMBA, op. cit., p. 81 e R. SOTTANIS, op. cit., p. 313.

²³ In questo senso si veda C. TOMBA, op. cit., p. 81.

²⁴ Cfr. R. SOTTANIS, op. cit., p. 305.

²⁵ Cfr. R. SOTTANIS, op. cit. p. 308.

²⁶ Per un approfondimento sul tema, cfr. R. SOTTANIS, op. cit. pp. 310 e ss.

3. Il diritto all'istruzione secondaria negli Istituti Penali per Minorenni

Quanto detto sin qui sul diritto all'istruzione assume ancor più rilievo nel caso di minori o giovani adulti entrati nel circuito penale. Riflettere sull'istruzione all'interno degli istituti penali per minorenni (IPM)²⁷ è importante non soltanto in termini *strictu sensu* di (ri)educazione o di (re)inserimento sociale, ma soprattutto nella prospettiva di valorizzazione del pieno sviluppo della personalità degli stessi trattandosi di personalità in rapida evoluzione e non certo di criminali fossilizzati in una scelta di vita deviante. E se c'è una cosa che i giovani – ancor più se minori – hanno dalla loro parte è il tempo, essi «possono permettersi di sbagliare senza che il tempo funzioni come una ghigliottina»²⁸. Anche il legislatore pare aver raggiunto la consapevolezza circa la necessità di disciplinare in modo differenziato l'esecuzione penale per minori ed infraventicinquenni rispetto agli adulti. Fino al 2018, anche all'esecuzione penale minorile veniva interamente applicata la legge del 26 luglio 1975, n. 354, nella quale i riferimenti espressi ai minori erano ben pochi²⁹. L'articolo 79 della l. n. 354/1975 prevede(va) che questa dovesse essere applicata «anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge» oltretutto ai soggetti maggiorenni che avessero commesso un reato quando erano minori degli anni diciotto. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 121/2018³⁰ – che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni – l'ultimo periodo dell'art 79 della legge sull'ordinamento penitenziario ha trovato una forma di attuazione, sebbene timida e parziale. Infatti, all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 121/2018, è previsto che per la categoria di soggetti sopra specificati devono essere osservate le disposizioni del decreto in oggetto (principio di specialità) e, per quanto da esse non previsto (principio di sussidiarietà), quelle della l. n. 354/1975 e del d.P.R. n. 230/2000. Al secondo comma, nell'esplicitare gli obiettivi della riforma, particolare favore viene riservato alla

²⁷ Gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena dei minorenni autori di reato ed ospitano minorenni e ultradiciottenni, fino ai 25 anni, qualora il reato cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età.

²⁸ P. GONNELLA, *L'identità è il carcere: donne, stranieri, minorenni*, in M. RUOTOLO, S. TALINI, *Dopo la Riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Vol. II, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 235

²⁹ Cfr. P. GONNELLA, op. cit., p. 237.

³⁰ «Lo stesso non può essere qualificato come un vero e proprio ordinamento penitenziario minorile visto che si limita a regolamentare alcuni aspetti, seppur significativi, della vita in carcere adattandoli all'età giovane dei ristretti. I 26 articoli che compongono il decreto non esauriscono tutti i temi dell'esecuzione penale» così P. Gonnella, op. cit., p. 239.

responsabilizzazione, all'educazione, all'autodeterminazione e al pieno sviluppo della personalità del minore, «anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione di formazione professionale, di istruzione formazione professionale, educazione alla cittadinanza attiva il responsabile e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero»³¹ con l'obiettivo di prepararlo alla vita libera, all'inclusione sociale e di prevenire la commissione di futuri reati. In questo senso, l'intenzione del legislatore pare essere quella di restituire all'istruzione un ruolo ancor più centrale nei percorsi di reinserimento sociale di minori e giovani adulti.

Nella stessa direzione procede la novità introdotta dall'art. 18 del d.lgs n. 121/2018 che prevede la possibilità di essere ammessi a «frequentare i corsi di istruzione o di formazione professionale all'esterno dell'istituto» previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative e associazioni allorquando si ritenga che «la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale». Tale norma rientra nella finalità più generale di far trascorrere il minor tempo possibile in carcere ai giovani³² per rendere il meno definitiva e traumatica possibile la frattura con il mondo esterno e la vita ordinaria. Essa assume ancora più valore se letta in combinato con il principio di territorialità della pena, a norma del quale il luogo di esecuzione della pena dev'essere prossimo al luogo di residenza o di dimora abituale del detenuto e della sua famiglia, allo scopo di «mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative» (art. 22 d.lgs. n. 121/2018). Il tutto in coerenza con il dettato costituzionale³³, il diritto internazionale e la *soft-law* europea³⁴.

In via preliminare, appare necessario chiarire che i minori ristretti all'interno degli IPM sono unicamente coloro i quali abbiano già compiuto 14 anni, in quanto, a norma dell'art. 97 del codice penale, «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni». Giova, altresì, rammentare che in Italia il periodo di istruzione obbligatoria ha durata

³¹ Art. 1, comma 2, d.lgs n. 121/2018.

³² «La risposta carceraria al reato è diventata infatti residuale», così. P. GONNELLA, op. cit., p. 238. Al 15 marzo 2022, i minorenni e giovani adulti ristretti in IPM costituiva il 22,5% dei ragazzi presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni, Cfr. A. SCANDURRA, *Le presenze negli IPM*, in *Keep it trill, Sesto Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile*, <https://www.ragazzidentro.it>.

³³ Che con specifico riferimento ai minori, al secondo comma dell'articolo 31, prevede che è compito della Repubblica proteggere l'infanzia «favorendo gli istituti necessari a tale scopo»

³⁴ Per un'analisi accurata e completa delle norme internazionali si veda M.G. COPPETTA (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010.

decennale e concerne la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, pertanto anche molti dei soggetti detenuti in IPM rientrano tra i destinatari dell'obbligo scolastico in parola. Secondo la ripartizione dell'organizzazione del sistema scolastico italiano, ciò si traduce nella frequenza dei primi due anni del secondo ciclo di istruzione, corrispondente alla scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, occorre evidenziare che, in base a quanto previsto dalla legge n. 53/2003, sussiste per tutti i giovani il diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale, entro il diciottesimo anno di età.

Una delle maggiori criticità riscontrate per la redazione del presente paragrafo consiste, per un verso, nella mancanza di recente dottrina sull'argomento in grado di fornire un quadro organico e completo sulle prassi applicative³⁵, per un altro, nell'assenza di un'indagine nazionale aggiornata sullo stato dell'arte delle attività scolastiche in favore di minori detenuti. Gli ultimi studi risalgono al marzo 2014³⁶ e un al novembre 2015³⁷. Gli unici dati disponibili e aggiornati sul tema sono reperibili all'interno dei rapporti periodici pubblicati dall'associazione Antigone, la quale, negli anni, si è imposta sempre più quale punto di riferimento per i media, per l'opinione pubblica e per le stesse istituzioni ai fini della conoscenza ed elaborazione dei dati sulla detenzione minorile. Invero, dal 2008 l'Osservatorio sulle carceri minorili di Antigone è autorizzato a visitare tutti gli IPM presenti sul territorio nazionale. Dopo ogni visita, gli osservatori redigono un *report* che descrive le condizioni strutturali, il clima detentivo, il rispetto della legislazione penitenziaria e altre caratteristiche salienti della struttura visitata. Tutte le informazioni sono verificate dagli osservatori e aggiornate al giorno della visita, e, successivamente, confluiscono nel rapporto periodo cui si faceva riferimento poc'anzi.

³⁵ L'ultima nel 2016: M. BRANCUCCI, *La frontiera della scuola negli istituti penali minorili italiani. The borders of school inside italian juvenil prisons*, in *Formazione & Insegnamento*, XIV, 3, 2016, pp. 99-116. Nel 2014, D. PAVONCELLO, L. DI RICO, L. (a cura di), *Le attività scolastiche a sostegno dei giovani in esecuzione penale. Alcune riflessioni sui risultati di una ricerca del MIUR*, Roma: Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori, 2014.

³⁶ Rapporto MIUR-ISFOL: si tratta di un'indagine nazionale che ha visto la stretta collaborazione del MIUR con ISFOL, Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori e fa riferimento all'anno scolastico 2011/2012: <https://www.giustizia.it/>.

³⁷ Terzo Rapporto di Antigone sugli Istituti Penali per Minorenni 2015 in collaborazione con ISFOL: <https://www.ragazzidentro.it>.

Si chiarisce sin da ora, che le informazioni che seguiranno sono state reperite nell'ultimo rapporto pubblicato da Antigone nel 2022³⁸ e che le osservazioni riportate fanno riferimento alle visite effettuate dagli osservatori dell'associazione nel corso della loro attività di monitoraggio.

Al 15 marzo 2022 si trovavano in carcere 353 minorenni e giovani adulti distribuiti nei 17 IPM presenti sul territorio nazionale. Di questi, 161 erano stranieri, ovvero oltre il 45% del totale. Le ragazze in carcere erano solo 13, di cui 8 straniere. I minorenni erano 162, ovvero meno della metà del totale dei ragazzi reclusi. Dei presenti al 15 gennaio 2022 la maggior parte, il 52,5%, era ristretto in IPM senza una condanna definitiva. In tema di istruzione, all'interno del rapporto, si evidenzia che «l'attività più rilevante che un giovane affronta nella propria quotidianità, ovvero la scuola, è vissuta dai ragazzi in IPM quasi esclusivamente all'interno del carcere»³⁹. Infatti, al momento della visita, nell'istituto di Catanzaro solo un ragazzo frequentava all'esterno l'ultimo anno dell'istituto tecnico agrario; in quello di Acireale un solo un ragazzo usciva per frequentare la propria classe dell'istituto turistico del territorio; mentre nel carcere di Potenza il solo ragazzo iscritto a una scuola esterna si trovava in quel momento in didattica a distanza: «esperienze numericamente irrisorie, che andrebbero potenziate fino a divenire la modalità prevalente di istruzione per i ragazzi detenuti»⁴⁰.

Tra le annose criticità in tema di istruzione negli IPM quella più significativa consiste nel continuo *turn over* dei ragazzi ristretti che, nella maggior parte dei casi, «non consente un efficace e continuativo svolgimento delle attività scolastiche e formative, rendendo inoltre complicata la costituzione di gruppi classe stabili e omogenei. Solo in rari casi gli iscritti ai corsi riescono a frequentare l'intero anno scolastico e ad ottenere i crediti formativi o il diploma di fine corso»⁴¹. La permanenza media in istituto dei minori è solitamente di breve durata e, pertanto, hanno più difficoltà a completare le annualità didattiche; i giovani adulti, invece, scontano condanne più lunghe, riuscendo ad intraprendere percorsi scolastici e professionali più stabili e duraturi⁴². Inoltre, la tipologia eterogenea di studenti – e quindi le differenti esigenze che ne conseguono –

³⁸ Cfr. *Keep it trill, Sesto Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile*: <https://www.ragazzidentro.it>.

³⁹ S. MARIETTI, A. SCANDURRA, *Premessa*, in *Keep it trill, Sesto Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile*: <https://www.ragazzidentro.it/premessa/>.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ S. ANTONELLI, *L'istruzione negli istituti penali per minorenni*, in *Guardiamo Oltre. Quarto Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile*, 2017, p. 35: https://www.ragazzidentro.it/wp-content/uploads/Guardiamo_oltre.pdf.

⁴² Cfr. S. ANTONELLI, *Ibidem*.

congiuntamente alla percentuale di abbandono delle attività scolastiche da parte degli stessi⁴³ concorrono a rendere ancor più difficile la possibilità di accedere a percorsi più strutturati. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha sicuramente contribuito ad accentuare le problematiche già esistenti e ad aggiungerne di nuove. Nella maggior parte degli IPM ciò ha determinato la totale interruzioni dei corsi scolastici, soprattutto nella prima fase dell'emergenza pandemica (primavera del 2020); anche la successiva ripresa è stata difficoltosa, soprattutto a causa dell'assenza di strumenti necessari allo svolgimento della didattica a distanza che spesso ha costretto gli istituti ad optare per lo svolgimento della didattica a distanza in modalità asincrona; e anche in quest'ultimo caso, l'erogazione delle stessa non è stata facilitata dalla mancanza di spazi sufficienti a garantire il distanziamento sociale imposto. In alcuni casi, però, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto risvolti positivi dal momento che ha consentito l'ingresso della tecnologia negli istituti.

Passando all'analisi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado attivi nei singoli IPM, giova preliminarmente precisare che con il d.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263⁴⁴ è stato definito un nuovo assetto organizzativo in materia di istruzione in carcere. Lo stesso vede nei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) la tipologia di istituzione scolastica deputata alla realizzazione di percorsi di istruzione secondaria⁴⁵, anche mediante la stipulazione di specifici accordi con le istituzioni scolastiche di secondo grado. Per effetto della ridefinizione, i percorsi di istruzione sono organizzati in percorsi di istruzione di primo e secondo livello. I primi sono realizzati dai CPIA, mentre i secondi sono realizzati dalle istituzioni scolastiche (istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici) collegate ai CPIA di riferimento mediante specifici accordi. A sua volta, il primo livello di istruzione è suddiviso in primo e secondo periodo didattico; quest'ultimo è finalizzato all'acquisizione delle competenze corrispondenti al primo biennio di scuola superiore. Invece, i percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica.

⁴³ Cfr. G. TAMBURINO, *Verso l'uscita dall'emergenza*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-2, 2014, pp. 195 e 196.

⁴⁴ A norma dell'art. 3 del d.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 «Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età». Con il Decreto interministeriale 12 marzo 2015, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti", sono state definite le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti.

⁴⁵ Oltretutto di scuola primaria e di certificazione linguistica (Percorsi di primo livello).

Nell'Istituto Penale per Minorenni di Acireale, durante il periodo di *lockdown* – primavera 2020 – sono state sospese tutte le attività scolastiche (tranne per un ragazzo che nel mese di maggio ha svolto didattica a distanza per conseguire, però, la licenza media). All'interno dell'istituto era presente un ragazzo autorizzato a permanere fuori dall'istituto, dal mattino fino alle 20, al fine di frequentare l'istituto superiore. I ragazzi ristretti sono forniti di computer personale e connessione internet necessari a seguire le lezioni in didattica a distanza.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Airola, al momento della visita, erano 24 i ragazzi iscritti ai percorsi primo livello di secondo periodo (primo biennio superiore). Durante le attività scolastiche, è ammessa la possibilità di utilizzare i computer della biblioteca i quali vengono utilizzati soprattutto per realizzare presentazioni *PowerPoint*, non essendo connessi ad internet. Più in generale, nei periodi di emergenza pandemica, l'istituto ha adottato strumenti di didattica a distanza asincrona, che si espletava attraverso la consegna dei compiti ai ragazzi tramite gli educatori.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Bari, durante la pandemia, la scuola non si è mai interrotta. Tre ragazzi hanno portato avanti l'anno scolastico in didattica a distanza con le classi esterne di scuola superiore che frequentavano prima dell'ingresso in istituto.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Bologna, le attività scolastiche sono riprese a metà settembre, a seguito della sospensione protrattasi da marzo 2020. Per la scuola superiore è attivo un corso per la qualifica di secondo grado di istruzione ad indirizzo professionale alberghiero, realizzato con la collaborazione tra l'Istituto Alberghiero "Scappi" di Castel San Pietro (Bo) e il CPIA di Bologna. Sempre nell'anno scolastico 2020-2021, 5 utenti hanno frequentato il biennio dell'alberghiero.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Cagliari "Quartucciu", da settembre 2020 il corso del biennio di scuola superiore è ripartito in presenza ed è organizzato, al pari degli altri corsi, dal CPIA 1 di Cagliari.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Caltanissetta, al momento della visita – fine agosto 2021 – era attivo un corso di istruzione relativo al primo biennio di scuola superiore ed uno dei ragazzi ristretti si stava preparando per iscriversi al terzo anno dell'istituto industriale.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Catania, per quanto concerne il biennio di istruzione superiore, l'istituto ha fatto in modo di renderlo sempre più ricco e funzionale al prosieguo degli studi dei ragazzi che esprimono la volontà di continuare la formazione scolastica e che hanno raggiunto gli obiettivi e crediti previsti.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Catanzaro, rispetto alla vita interna ordinaria, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto risvolti positivi, dal momento che ha consentito l'ingresso della tecnologia in istituto. Poco dopo l'inizio del *lockdown*, infatti, le attività scolastiche si sono svolte in didattica a distanza fino all'arrivo dell'estate. Con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 le lezioni sono tornate a svolgersi in presenza per tutte le classi attive.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Firenze, tutti i ragazzi sono inseriti almeno in un percorso di formazione i quali vengono attivati a seconda dei bisogni dei singoli. Generalmente tra i corsi che vengono avviati vi sono anche quelli relativi al biennio di scuola superiore e sono svolti all'interno dell'istituto.

Presso l'Istituto Penale Minorenni di Milano "Beccaria", la scuola non ha subito interruzioni e la didattica a distanza è stata attivata da subito. La scuola è garantita dal CPIA 5 che eroga tutti i corsi che rientrano nella scuola dell'obbligo, tra cui quelli del biennio delle superiori.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Nisida, al momento della visita, si stava tentando di attivare il triennio di istituto alberghiero al quale accedere dopo il completamento del primo biennio superiore.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Palermo, il Centro provinciale dell'istruzione per adulti (CPIA) di Palermo 2 organizza all'interno dell'istituto un corso per il conseguimento del biennio della scuola secondaria superiore.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Pontremoli, chi vuole conseguire il diploma di scuola superiore può sfruttare la possibilità di accedere alle lezioni *online*, collegandosi dalla biblioteca dell'istituto; tale possibilità viene garantita a condizione che il progetto di istruzione domiciliare curato dalla scuola interessata venga approvato dalla competente autorità giudiziaria nell'ambito del progetto educativo individualizzato.

Presso l'Istituto Penale Minorenni di Potenza, è attivo un corso di biennio superiore dal CPIA di Potenza. Ancora prima dello scoppio della pandemia, l'IPM si era attivato per trovare percorsi di studio erogati da remoto per ragazzi non autorizzati a recarsi all'esterno. L'improvviso incremento negli ultimi mesi di corsi online ha reso più facile l'accesso a tali opportunità di studio che l'istituto continuerà ad offrire anche a conclusione dall'emergenza sanitaria.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Roma "Casal del Marmo", dopo un periodo di totale interruzione, sono poi riprese le attività scolastiche. Nonostante le richieste avanzate alla scuola,

non sono mai stati forniti *tablet* o altra strumentazione per uso didattico. Il nuovo anno scolastico è ripartito regolarmente in presenza con i corsi di biennio superiore dell'istituto alberghiero.

Nell'Istituto Penale Minorenni di Torino, è attivo un corso di primo livello di secondo periodo (biennio di scuola superiore) e sono garantiti percorsi individualizzati di giovani iscritti al triennio di scuola media superiore.

Nell'istituto Penale Minorenni di Treviso, i corsi di istruzione attivi al momento della visita, includevano anche un corso di primo livello di secondo periodo (biennio scuola superiore) e corsi del triennio scuola superiore.

4. Il diritto all'istruzione universitaria nelle carceri per adulti e l'esperienza dei Poli penitenziari universitari

All'istruzione universitaria in ambito penitenziario è dedicato il penultimo comma dell'art. 19 o.p., il quale, lungi dall'abbandonare la genericità delle prescrizioni comune alle disposizioni in tema di istruzione si limita a prevedere che la frequenza e il compimento degli studi universitari (e tecnici superiori) devono essere "agevolati". La novità introdotta dal d.lgs. n. 128/2018 consiste nell'aver recepito a livello legislativo l'esperienza, impostasi già con successo nella prassi⁴⁶, dei Poli Universitari Penitenziari (PUP)⁴⁷, prevedendo esplicitamente la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie⁴⁸. Una di queste agevolazioni, la quale pone l'accento sulla necessità di garantire alcune condizioni favorevoli all'impegno per lo studio⁴⁹ è contenuta nell'ultimo comma dell'art. 44 d.P.R. 230/2000 e dedicato segnatamente agli studi universitari: gli studenti universitari – detenuti o internati – sono assegnati a camere e reparti

⁴⁶ Cfr. R. SOTTANIS, op. cit. p. 315.

⁴⁷ Con il termine poli universitari penitenziari si intende «un sistema di servizi e opportunità offerti dall'università, con la disponibilità e l'amministrazione penitenziaria, ulteriori o sostitutivi rispetto a quelli normalmente fruibili dagli studenti, proposti in modo strutturale organizzato sulla base di apposite convenzioni volto a superare gli ostacoli che obiettivamente si frappongono ad un effettivo esercizio del diritto allo studio universitario da parte di vieni esecuzione penale», Cfr. Relazione del Tavolo 9 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, op.cit., p. 48; cit. in R. SOTTANIS, *Ibidem*.

⁴⁸ Seppur facendo riferimento alle sole intese, il secondo comma dell'art. 44 del D.P.R. 230/2000, rubricato «studi universitari» già contemplava tale possibilità: «A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami».

⁴⁹ Cfr. F. PRINA, op.cit., p. 89.

adeguati allo svolgimento dello studio rendendo disponibili per loro appositi locali comuni; tale previsione sarebbe senz'altro funzionale allo scopo cui è destinata, se non fosse che l'inciso "ove possibile" cui è accompagnata rimetta la concreta possibilità di attuazione di tale ipotesi nella discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria. E così è anche la successiva previsione la quale contempla la mera possibilità «gli studenti possono essere autorizzati» a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio. Tale discrezionalità sarà tanto più ampia allorché l'amministrazione penitenziaria si troverà a contemperare le suddette agevolazioni con altre esigenze contingenti quali, ad esempio, di sicurezza per i gli studenti ristretti nei circuiti penitenziari di alta sicurezza o sottoposti al regime di 41 bis o.p.. Siffatta possibilità si aggiunge a quella di utilizzo di apparecchiature elettroniche all'interno della stanza di pernottamento, previa autorizzazione del Direttore di istituto, disciplinata dal comma 1 dell'art. 40 d.P.R. 230/2000. Appare evidente come anche l'apparato normativo in tema di diritto allo studio universitario in carcere sia fondato su «affermazioni normative non certamente imperative» e quindi capaci di «configurare una omissione in capo a responsabili delle istituzioni universitarie o penitenziari qualora non sia garantito»⁵⁰. Una previsione certamente agevolatrice dello studio universitario è da ravvisarsi all'articolo 30-ter o.p.⁵¹ a norma del quale ai condannati è possibile «concedere permessi premio (...) per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». Con riferimento allo studio universitario, l'articolo in parola ha consentito agli studenti universitari detenuti di sostenere gli esami direttamente presso la facoltà scelta, offrendo loro, altresì, la possibilità di uscire dal carcere e limitando «le difficoltà che comportava l'ingresso in istituto della commissione esaminatrice ed ha concesso, allo studente detenuto in permesso, la possibilità di sostenere l'esame in condizioni ambientali uguali agli altri iscritti universitari»⁵².

L'esperienza che ha consentito in maniera concreta una piena attuazione del diritto allo studio universitario in ambito penitenziario è quella relativa ai Poli Penitenziari Universitari (PUP) il cui riconoscimento è stato reso inizialmente possibile attraverso la stipulazione degli accordi previsti al

⁵⁰ F. PRINA, op.cit., p. 94.

⁵¹ Introdotta dalla legge n. 663 del 10 ottobre 1986 (legge Gozzini), in seguito modificato dal D.L. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito con modifiche nella legge n. 203 del 12 luglio 1991.

⁵² M. CORALLI, *L'istruzione in carcere*, in *ADIR – L'altro diritto*, Pacini Giuridica Editore, 2002, <http://www.adir.unifi.it>.

secondo comma dell'art. 44 del d.P.R. 230/2000. La nascita di ciascuno dei Poli – o comunque dell'impegno delle università negli istituti penitenziari – è sempre derivata da un incontro casuale tra gli interessi esplicitati dai singoli detenuti - o per il tramite di soggetti in contatto con gli stessi (ad esempio avvocati, volontari, parenti) -, la sensibilità e la disponibilità dei singoli docenti (o gruppi di docenti) e dell'amministrazione penitenziaria (come le singole direzioni o responsabili PRAP) a favorire l'incontro tra detenuti ed università⁵³. Un'altra variabile di non poca rilevanza attiene, invece, alla disponibilità o meno – oltre che alla quantità – di risorse economiche necessarie alla realizzabilità, alla stabilità e alla continuità di tali esperienze le quali, inevitabilmente, impattano sulla qualità del servizio somministrato e somministrabile. L'occasionalità dell'incontro di tali variabili si traduce, sul piano fattuale, nell'esistenza – o non – di realtà piuttosto variegata ed eterogenee incidendo così sulla concreta possibilità per il singolo di esercitare il diritto allo studio universitario. Dall'aprile 2018, «il coordinamento informale, promosso per iniziativa di alcuni delegati delle università che avevano più lunga esperienza e che hanno man mano aggregato altri atenei»⁵⁴, si è strutturato nella forma di una Conferenza nazionale dei delegati dei direttori per i Poli universitari penitenziari (la CNUPP, Conferenza Nazionale Universitaria Poli Penitenziari), istituita presso la Conferenza dei Rettori dell'Università d'Italia (CRUI).

Tra gli obiettivi della CNUPP, in primo luogo, vi è quello di garantire opportunità di percorsi universitari in maniera diffusa, anche in aree geografiche in cui oggi esse sono assenti o poco strutturate, affinché il diritto allo studio sia fruibile indipendentemente dall'istituzione penitenziaria in cui chi ne ha interesse si trova recluso; in secondo luogo, – in quanto organo di rappresentanza della CRUI nel confronto con il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e loro articolazioni periferiche) e con ogni altra istituzione competente in tema di esecuzione penale – quello di elaborare linee-guida che, partendo dalle buone prassi sperimentate e dalle molte criticità rilevate in ognuna delle esperienze sviluppate negli anni, potranno essere poste all'attenzione delle autorità che hanno competenza nel settore. A tale fine, è stato stipulato un primo Protocollo di Intesa, nel settembre 2019, tra CNUPP e Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e,

⁵³ Cfr. F. PRINA, op. cit., p. 95 e F. PRINA, *Il diritto dei detenuti agli studi universitari: l'esperienza dei Poli universitari penitenziari in Italia*, in M. MIRAVALLE, A. SCANDURRA, *Il carcere secondo la costituzione. XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Maggio 2019.

⁵⁴ Cfr. F. PRINA, *I poli universitari penitenziari in Italia. L'impegno delle università per il diritto allo studio dei detenuti*, op. cit., p. 99.

nel marzo 2022 tra CNUPP e Ministero della Giustizia per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) e sue articolazioni territoriali.

Secondo l'ultimo monitoraggio pubblicato⁵⁵ dalla CNUPP, nell'a.a. 2021/2022 questa riuniva 34 università aderenti e distribuite in 16 delle Regioni della Penisola⁵⁶, da nord a sud con un numero complessivo di 1246 studenti iscritti⁵⁷. Sono 91 gli istituti penitenziari in cui sono presenti studenti per università aderenti alla CNUPP; di questi solo 3 sono istituti penali per minorenni (IPM) che, sul totale, contano 6 iscritti⁵⁸. Le principali aree disciplinari scelte dagli studenti detenuti sono quella politica-sociale (27%), letteraria-artistica (18%), giuridica (16%). Per quanto concerne l'organizzazione interna delle strutture penitenziarie, 24 presentano delle sezioni dedicate⁵⁹ alle studentesse e agli studenti universitari, mentre in 44 istituti penitenziari sono presenti delle aree dedicate.

Tra le altre criticità che emergono dalla lettura del monitoraggio, sicuramente meritevole di attenzione è l'assenza di connessione ad internet nelle sezioni, sia che si tratti di sezioni dedicate, sia che si tratti di aree dedicate. Inoltre, nonostante venga evidenziato come la maggior parte delle comunicazioni tra gli studenti e l'università avvengano mediante incontri in presenza o a distanza (in via telematica), nel 28% dei casi le stesse avvengono per via epistolare – quindi cartacea o via e-mail – o per interposta persona; sarebbe un problema “inconsistente” se non fosse che il servizio e-mail all'interno degli istituti penitenziari è un servizio a pagamento – sia per quelle in uscita, che per quelle in entrata – e che nel mondo universitario esterno le comunicazioni che hanno ad oggetto il medesimo contenuto avvengono proprio con tale mezzo. Nel rapporto tra università e staff penitenziario, invece, i principali punti critici, segnalati da 15 università, riguardano l'assenza di figure di mediazione, la disattenzione di entrambe le amministrazioni, tanto penitenziaria quanto universitaria, la lentezza delle mediazioni dell'amministrazione penitenziaria, l'eccesso di centralità

⁵⁵ È possibile consultare i monitoraggi pubblicati a partire dall'a.a. 2018/2019 sul sito CRUI all'indirizzo <https://www.crui.it/documenti-cnupp.html>

⁵⁶ E 7 in fase di attivazione.

⁵⁷ 626 dei quali ristretti nei circuiti di media sicurezza, 449 in alta sicurezza, 33 sottoposti a regime di 41 bis. Del totale il 4% è rappresentato da studentesse detenute.

⁵⁸ L'IPM di Bologna ha 4 iscritti, gli IPM di Roma “Casal del Marmo” e di Treviso contano un solo studente iscritto ciascuno.

⁵⁹ All'interno delle sezioni dedicate – o anche “sezioni universitari”, Cfr. M. CORALLI, op.cit. – sono presenti solo detenuti iscritti o in procinto di iscriversi ad un corso universitario la collocazione del detenuto avviene, nella maggior parte dei casi, previa verifica della sussistenza di determinati requisiti e, ovviamente, volontà del detenuto stesso; tali sezioni rispondono alla esigenza agevolatrice allo studio prevista dalla normativa.

dato alle questioni di sicurezza. Altre criticità riguardano l'assenza di un servizio di posta elettronica permanente, la mancanza di collegamenti per e-learning e l'impegno lavorativo in carcere che rappresenta un ostacolo alla disponibilità allo studio per gli studenti. Altrettanto rilevante è il dato secondo cui più del 25% dei Poli Universitari Penitenziari non svolgono attività didattiche in presenza con gli studenti e che le ore didattiche svolte da docenti degli istituti penitenziari siano riconosciuti solo nel 39% degli atenei. Nel maggior numero dei poli universitari penitenziari (36%) i libri di testo sono acquistati dagli studenti interessati e che, tra l'altro, nel 44% dei casi non possano accedere al prestito bibliotecario.

L'impegno e l'attenzione profusa dalla CNUPP e dai PUP nella garanzia dell'effettività della tutela del diritto allo studio universitario in ambito penitenziario, pur avendo il grande merito di aver portato ad un risultato soddisfacente e di aver raggiunto un considerevole numero di studenti detenuti – oltreché di istituti penitenziari – inevitabilmente si scontra, per un verso, con i limiti strutturali tipici dell'edilizia penitenziaria, per un altro, con la necessità di temperare tale diritto con altre esigenze tipiche della realtà penitenziaria quali, prima di tutto, le istanze securitarie.

5. Il caso Crisci⁶⁰

Nonostante le numerose criticità fino ad ora evidenziate in tema di diritto allo studio in carcere – soprattutto in termini di effettività – non vi è alcun dubbio sulla considerazione dell'istruzione quale elemento di valutazione positiva del trattamento penitenziario nell'ottica della finalità rieducativa e risocializzante costituzionalmente attribuita alla pena.

Tuttavia, la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, sembrerebbe essere pervenuta ad una interpretazione contrapposta a quanto fino a qui esposto sul tema *de quo*; invero, nelle diverse pronunce relative al caso di Mario Crisci si sarebbe riscontrata una totale inversione di tendenza rispetto ai principi costituzionali e alla normativa nazionale, internazionale e sovranazionale sul diritto all'istruzione in carcere fin qui descritta.

⁶⁰ Nella stesura del presente paragrafo, si deve un ringraziamento all'Avv. Francesca Cancellaro, redattrice del ricorso n. 47120/2021 presentato dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per aver condiviso le informazioni relative al caso.

Per quel che qui rileva, della biografia di Mario Crisci e del suo percorso penitenziario⁶¹ è importante evidenziare che egli, sin dall'inizio della sua detenzione, ha aderito all'offerta formativa del Polo Universitario Penitenziario dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna conseguendo due lauree, con il massimo della votazione, in giurisprudenza ed economia e in diritto, oltretché un Master di primo livello in giurista d'impresa presso la Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica.

Nel marzo 2020, con l'avvento dell'emergenza pandemica da COVID-19, Mario Crisci ha presentato al Tribunale di sorveglianza di Bologna un'istanza di differimento facoltativo della pena per motivi di salute *ex art. 147, n. 2, c.p.*, anche nella forma della detenzione domiciliare *ex art. 47-ter, comma 1 ter, o.p.*, lamentando, in particolare, l'incompatibilità della vita detentiva con il suo stato di salute che lo avrebbe esposto maggiormente al contagio, in quanto affetto da asma bronchiale cronica e ipertensione arteriosa.

5.1. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza

In data 27.08.2020, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare.

Nello specifico, il Tribunale, da un lato, ha affermato la compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, anche con riferimento al denunciato pericolo di contagio da Covid-19, stante la documentazione presente all'interno della cartella clinica e della relazione dei sanitari dell'istituto penitenziario, in base alle quali le condizioni cliniche del detenuto risultavano stabili e le patologie da cui era affetto gestibili all'interno della struttura penitenziaria o mediante saltuari ricoveri in luoghi esterni di cura. Dall'altro, i giudici hanno concluso circa la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale e del rischio di recidiva del detenuto⁶² in quanto lo stesso «non ha mai manifestato una presa di distanza o non ha compiuto una rivisitazione critica, ostentando piuttosto un atteggiamento di superiorità». Nell'ambito del loro *iter* motivazionale, i

⁶¹ Sul punto si veda più diffusamente A. ARGHITU, L. FARNETI, *Diritto allo studio in carcere e funzione rieducativa della pena: riflessioni a margine del caso Crisci*, in *Extrema Ratio*, Giugno 2022: <https://extremaratioassociazione.it/>.

⁶² In netto contrasto con il positivo parere espresso dalla DDA di Venezia pochi mesi prima e con i precedenti provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che gli aveva concesso la fruizione di permessi premio.

giudici – oltre a richiamare i delitti per cui Mario Crisci era stato condannato – hanno ritenuto che il tipo di studi condotti dallo stesso durante la detenzione e le lauree conseguite potessero «aver affinato le sue indiscusse capacità e gli strumenti giuridici a sua disposizione per reitirare condotte illecite in ambito finanziario ed economico, che possono essere svolte anche se ristretto in detenzione domiciliare».

Orbene, tralasciando le questioni relative alla *ratio* (tipicamente umanitaria ed assistenziale)⁶³ del differimento della pena nella forma della detenzione c.d. in deroga o umanitaria, alla sua configurazione quale strumento più idoneo a garantire un corretto bilanciamento tra le esigenze – preminentemente di salute – del condannato e quelle di difesa sociale⁶⁴ e alla necessità di una stringente e rigorosa valutazione della gravità dello stato di salute del condannato⁶⁵, che ben si presterebbero a motivo di analisi critica nella pronuncia *de quo*, ciò che rileva ai fini della trattazione è il ragionamento seguito dal Tribunale di Sorveglianza per giungere alla conclusione sull’asserita attualità della pericolosità sociale; infatti, l’unica argomentazione posta a fondamento di tale affermazione è rappresentata dal tipo di studi svolti in corso di detenzione in ragione della precedente carriera criminale di Mario Crisci; elementi (unici)⁶⁶ che hanno contribuito in modo determinante e decisivo alla decisione finale.

A tal proposito, si procederà con alcune considerazioni relative al procedimento argomentativo dei giudici e che verranno scisse nelle due differenti spiegazioni - seppur logicamente consequenziali - che hanno portato gli stessi a concludere circa la sussistenza del rischio di recidiva

⁶³ Aggiungere note con sentenze e dottrina. Cass. Pen., Sez. I, 19 aprile 2018, n. 22307 e Cass. Pen., Sez. I, 4 maggio, 2017, n. 39160. Nonché, Cfr. F. Della Casa, G. Giostra, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, pp. 201-206.

⁶⁴ Cfr. Corte Costituzionale, 20 febbraio 2019, n. 99 per cui la misura qualificata non come misura alternativa alla pena ma come pena alternativa alla detenzione « può essere modellata dal giudice in modo tale da salvaguardare il fondamentale diritto alla salute del detenuto, qualora sia incompatibile con la permanenza in carcere e, contemporaneamente, le esigenze di difesa della collettività, che deve essere protetta dalla potenziale pericolosità di chi è affetto da alcuni tipi di patologia psichiatrica». Nonché, Cf. Cass. Pen., Sez. I, 26 febbraio 2013, n. 18938, per cui: “La misura in questione è dunque alternativa al differimento della pena, ma implicitamente ha presupposti suoi propri e sono quelli necessariamente della detenzione domiciliare, tra i quali in primis la sua idoneità a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati”.

⁶⁵ Cfr. Cass. Pen, Sez. I, 22 marzo 2021, n. 10958; Cass. Pen., Sez. I, 16 maggio 2019; Cass. Pen., Sez. I, 19 aprile 2018, n. 22307; Cass. Pen., Sez. I, 4 maggio, 2017, n. 39160.

⁶⁶ Occorre evidenziare che, sul punto i giudici hanno completamente omesso di prendere in considerazione la passata fruizione di Mario Crisci di permessi premio - con la possibilità di muoversi nel territorio - concessi dal Magistrato di Sorveglianza, nonostante il parere sfavorevole del G.O.T (Gruppo di Osservazione e Trattamento, definito dall’art. 29, comma 2, d.p.r. 230/2000) che senz’altro avrebbe fornito ai giudici un elemento per valutare *in toto* il concreto rischio di recidiva.

e della pericolosità sociale. La prima relativa alla precedente carriera criminale; la seconda, sul tipo di studi, economici e giuridici, condotti e che avrebbe “affinato” le sue competenze in ordine alla possibile commissione di altri delitti della stessa natura dei precedenti.

Ebbene, il primo punto parrebbe essere in contrapposizione con quanto affermato, a più riprese, dalla Corte di Cassazione in tema di differimento facoltativo della pena, ovverosia che il rischio di recidiva deve essere concretamente valutato dal giudice e «non può esaurirsi nell’astratta considerazione dei precedenti penali o degli eventuali carichi pendenti»⁶⁷. Inoltre, la Corte Costituzionale – nella nota sentenza n. 149 del 2018 – in tema di rieducazione del condannato, aveva avuto modo di affermare che, in coerenza con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali «la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile del reato commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento»⁶⁸; e l’ultimo ambito nel quale si espande la personalità del condannato è proprio in quel prezioso residuo di libertà che egli conserva, nonostante lo stato di detenzione⁶⁹.

Ciò si ricollega alla seconda delle argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza; infatti, come già abbondantemente esposto nel corso del presente contributo⁷⁰, l’istruzione, quale elemento centrale del trattamento penitenziario, si traduce in un momento fondamentale e primario del processo rieducativo che consente di dare concreta attuazione al dettato costituzionale. Inoltre, il trattamento si fonda su modelli di individualizzazione, autodeterminazione e responsabilizzazione; ciò significa, adattarlo ai particolari bisogni della personalità del singolo, incoraggiandone le attitudini ed evitando di orientarlo verso scelte rispondenti alle istanze istituzionali. Entrare nel merito delle scelte relative al tipo di studi intrapresi da Mario Crisci parrebbe, al contrario, appiattare la sua libera e consapevole autodeterminazione, riducendo ulteriormente quel “residuo di libertà” a cui si faceva riferimento poc’anzi. Infine, una delle funzioni - seppur incidentali - dell’istruzione attiene segnatamente alle positive ripercussioni che questa potrebbe avere sul piano trattamentale, anche al fine della concessione dei benefici penitenziari. Al contrario, i giudici sembrerebbero aver attribuito una connotazione diametralmente opposta alla stessa, ancorando la

⁶⁷ Cfr. Cass. pen., sez. I, 22.02.2022, n. 6300; nello stesso senso, si veda Cass. pen., Sez. I, 29.11.2016, n. 54446; Cass. pen., Sez. I, 01.12.2015, n. 3262

⁶⁸ Nello stesso senso, Cfr. Corte cost. sent. n. 253/2019 e ord. n. 97/2021.

⁶⁹ Corte cost. sent. n. 349/1993.

⁷⁰ Cfr. par. 1 del presente contributo.

scelta del detenuto esclusivamente ad elementi di vita passati e, pertanto, immutabili, non ravvisando, nelle stesse, la prospettiva di un cambiamento fondato sull'attribuzione di un senso alle scelte devianti passante nell'ottica di un futuro reinserimento sociale.

5.2. Il Ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Le vicende appena esposto sono quelle da cui trae origine il ricorso n. 47120/2021 dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e in cui si lamenta la violazione di diversi articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in poi "CEDU"). In particolare, viene prospettata la violazione dell'art. 3 CEDU⁷¹, dell'art. 8⁷², dell'art. 2⁷³ del Protocollo 1 CEDU, dell'art 14⁷⁴ in relazione all'art. 2 Protocollo 1 CEDU e dell'art. 14 in relazione all'art. 8 CEDU.

Nello specifico, si ravvisa la violazione dell'art. 3 CEDU «in ragione dell'umiliazione e della mortificazione della dignità del ricorrente, il quale è stato privato del "diritto alla speranza" di un futuro oltre la pena» derivanti dalla «valutazione degli ottimi risultati accademici ottenuti (...) come elemento di prognosi di pericolosità»⁷⁵. Già in passato la Corte EDU aveva avuto modo di chiarire che il rispetto della dignità umana impedisce di privare una persona della sua libertà personale senza operare, al contempo, per il suo reinserimento sociale e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà⁷⁶.

⁷¹ Art. 3 CEDU: «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

⁷² Art. 8 CEDU: «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

⁷³ Art. 2 Protocollo CEDU: «il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche».

⁷⁴ Art. 4 CEDU: «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

⁷⁵ Ricorso Corte EDU n. 47120/2021, inedito.

⁷⁶ Cfr. Corte Edu, *Viola c. Italia*, 13 giugno 2019, ric. n. 77633/16, §113 e *Vinter e altri c. Regno Unito*, 17 gennaio 2012, ric. nn. 66069/09, 130/10, 3896/10, §101.

L'art. 8 CEDU si ritiene violato nella misura in cui il percorso di studi in carcere seguito dal ricorrente viene valorizzato negativamente: ciò costituirebbe una «indebita intrusione nella vita privata del ricorrente perché, da un lato, ha intaccato la sua identità personale e sociale e, dall'altro lato, ha frustrato irrimediabilmente le sue legittime aspettative sulla valorizzazione di tale percorso in funzione del graduale reinserimento nella società»⁷⁷.

Inoltre, ricollegare un effetto pregiudizievole all'esercizio del diritto allo studio da parte del ricorrente avrebbe comportato la violazione dell'art. 2 Protocollo addizionale n.1 CEDU («Diritto all'istruzione») in quanto, affermare ciò significa rendere «il godimento di tale diritto teorico ed illusorio, anziché pratico ed effettivo»⁷⁸.

La violazione dell'art. 14 CEDU, in relazione al diritto allo studio, può essere riscontrata quale «illegittima discriminazione subita in ragione delle caratteristiche personali del ricorrente, condannato per gravi delitti di natura economica e finanziaria maturati nel contesto e la criminalità organizzata mafiosa»⁷⁹. Tra l'altro, all'interno del ricorso, viene specificato che la motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha avuto quale dirette ripercussione sulla pianificazione del percorso trattamentale di Mario Crisci «convincendolo della sostanziale inutilità dei suoi sforzi, dopo che il detenuto aveva fatto dell'istruzione l'investimento principale degli ultimi anni della sua vita (...) al punto di averne irrimediabilmente compromesso la prosecuzione, avendo minato le sue speranze di reinserimento sociale oltre la pena»⁸⁰.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte, il detenuto, pur essendo soggetto a limitazioni della libertà personale e dei diritti ad essi connessi, conserva tutti gli altri diritti che sono proprie delle persone libere⁸¹, ivi compreso il diritto all'istruzione. Tuttavia, la Corte ritiene, altresì, giustificate le restrizioni a determinati diritti - tra cui proprio l'istruzione - nella misura in cui non neghino l'essenza stessa del diritto al punto di renderne ineffettiva la sua tutela⁸². In merito agli scopi legittimi che giustificerebbero la limitazione dei diritti, il requisito che normalmente conduce

⁷⁷ Cfr. *Raninen c. Finlandia*, 24 ottobre 1996, ric. n. 20972/92, §63 in cui la Corte EDU aveva ricompreso la situazione di privazione della libertà nella nozione di «vita privata».

⁷⁸ Ricorso Corte EDU, cit.

⁷⁹ Ricorso Corte EDU, cit.

⁸⁰ Ricorso Corte EDU, cit.

⁸¹ Cfr. Corte Edu (Grande Camera), *Hirst (n. 2) c. Regno Unito*, 6 ottobre 2005, ric. n. 74025/01; sul diritto all'istruzione, Cfr. Corte Edu, *Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turchia*, 18 giugno 2019, ric. n. 47121/06, 13988/07 e 34750/07.

⁸² Cfr. Cort Edu, *Leyla Şahin c. Turchia*, 10 novembre 2005, ric. n. 44774/98, §154.

la Corte ad affermare o negare la violazione del diritto stesso nel caso concreto è quello della proporzionalità e compatibilità dell'interferenza con le esigenze della democrazia e dello stato di diritto⁸³.

Occorre precisare che tali giustificazioni non trovano applicazione quando ad essere in gioco è un diritto assoluto come quello contemplato dall'art. 3 della Convenzione, il quale richiede «esclusivamente l'accertamento dell'integrazione della soglia minima di lesione»⁸⁴; una volta determinato che la condotta contestata sia qualificabile come maltrattamento rilevante, il divieto è violato⁸⁵.

Alla luce delle considerazioni suesposte e sulla base dell'orientamento della Corte, si ritiene che il caso *de quo* potrebbe addivenire ad uno svolgimento positivo sotto il profilo della violazione dell'art. 3 CEDU. Infatti, a ben vedere, nel caso di specie non appare ravvisabile una violazione del diritto all'istruzione nella sua astratta previsione o nella sua effettiva fruizione; ciò che appare, invece, essere violata è, da un lato, la dignità umana del condannato; dall'altro, il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Invero, sotto il primo profilo – il quale può essere trattato congiuntamente al secondo - il principio della dignità umana impedisce di privare una persona della sua libertà in maniera coercitiva senza operare, nel contempo, per il suo reinserimento⁸⁶. Tra l'altro, proprio in ragione della vulnerabilità della persona detenuta derivante dalla sua situazione di detenzione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato, la Corte ha affermato la sussistenza di un obbligo positivo a carico delle autorità che consiste «nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongono l'interessato a uno stato di sconforto né ha una prova di intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente»⁸⁷.

⁸³ Cfr. Cort Edu, *Paksas c. Lituania*, 6 gennaio 2011, ric. n. 34932/04, § 100.

⁸⁴ V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2022³, p. 160.

⁸⁵ Cfr. V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, op. cit., p. 160.

⁸⁶ Cfr. Cort Edu, *Viola c. Italia*, cit., §136.

⁸⁷ Cfr. Corte Edu, *Torreggiani e altri c. Italia*, 8 gennaio 2013, ric. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10), §65.

Senz'altro, l'orientamento della Corte appena riportato, di per sé già sarebbe sufficiente a evidenziare la possibile sussistenza di un trattamento inumano e degradante.

Tuttavia, si rammenta, altresì, che, nel caso *Viola c. Italia*, la Corte ha ritenuto che «la personalità di un condannato non rimanga fissata al momento in cui il reato è stato commesso, ma possa evolvere durante la fase di esecuzione della pena, come prevede la funzione di risocializzazione, che permette all'individuo di rivedere in maniera critica il proprio percorso criminale e di ricostruire la sua personalità»⁸⁸. Inoltre, ha concluso per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione proprio perché il detenuto era stato posto «nell'impossibilità di dimostrare che non sussiste più alcun motivo legittimo in ordine alla pena che giustifichi il suo mantenimento in detenzione», aggiungendo che «il regime vigente riconduce in realtà la pericolosità dell'interessato al momento in cui i reati sono stati commessi, invece di tenere conto del percorso di reinserimento e dei progressi eventualmente compiuti a partire dalla condanna»⁸⁹.

Nel caso di specie, in primo luogo, il bilanciamento tra la finalità di difesa sociale e di neutralizzazione della condotta deviante potrebbero essere ritenute dalla Corte, nell'applicazione pratica della decisione, eccessivamente limitative della prospettiva di liberazione dell'interessato.

In secondo luogo, se la valutazione del percorso rieducativo del ricorrente continua ad essere fondata su elementi passati e immodificabili ai fini della prognosi di pericolosità, sul piano concreto rischia di vanificare ogni sforzo di ricostruzione del sé e di un futuro reinserimento, impedendo, di fatto, di valutare positivamente i progressi compiuti dallo stesso sin dall'inizio della detenzione.

6. Conclusioni

All'istruzione in carcere è attribuito un ruolo centrale, sia dal punto di vista costituzionale e legislativo, sia dalla dottrina. Nonostante ciò, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come il diritto all'istruzione sia ben lungi dal vedersi riconosciuta una tutela piena ed effettiva. A riprova di ciò, rileva quanto occorso nel caso *Crisci* in cui è stata resa manifesta una totale inversione di tendenza nel modo di intendere l'istruzione in carcere. In attesa della decisione della

⁸⁸ Cfr. Corte Edu, *Murray c. Olanda*, 26 aprile 2016, ric. n. 10511/10.

⁸⁹ Cfr. Cort Edu, *Viola c. Italia*, cit.

Corte di Strasburgo tale caso lascia spazio a numerose riflessioni sulla cultura della pena e della sua funzione. Inoltre, appare opportuno chiedersi se in uno Stato di diritto si possa avere timore di un soggetto istruito, anziché valorizzarlo attraverso il riconoscimento del suo impegno e conferendogli dignità⁹⁰. Sicuramente, l'impegno profuso dalla CNUPP nella facilitazione all'accesso allo studio universitario per gli studenti detenuti apre un barlume di speranza circa la possibilità di rendere effettivo un diritto costituzionalmente garantito a tutti e, ancor di più, alle persone detenute, specialmente nell'ottica della finalità rieducativa attribuita alla pena. L'esperienza dell'università in carcere dimostra, altresì, che al di là delle previsioni normative, ad essere determinante all'interno del mondo penitenziario sono la sensibilità e la disponibilità delle persone e delle istituzioni che vi ruotano intorno e che dovrebbero avere un faro sempre acceso sulla garanzia dei diritti fondamentali, senza darli mai per scontati. Tanto più se i soggetti destinatari delle garanzie di tali diritti sono ragazzi e giovani sul futuro dei quali sarebbe desiderabile investire maggiormente in tema di istruzione e di cultura, anche attraverso studi nazionali specifici, quantomeno al fine di avere un'idea chiara circa lo stato dell'arte e di riflettere su eventuali profili di miglioramento.

⁹⁰ Sul punto si veda più diffusamente A. ARGHITTU, L. FARNETI, op. cit., pp. 13 e 14.